

## Danno non patrimoniale: cosa ha bocciato la Commissione Giustizia?

**Autore:** Redazione

**In:** Notizie di diritto

Il 21 marzo 2017 la **Camera** ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulla **determinazione e sul risarcimento del danno non patrimoniale**. Lo stesso passerà ora alla valutazione del Senato, prima di venire approvato definitivamente.

L'innovazione maggiore è costituita dal fatto che, a seguito della potenziale entrata in vigore, i giudici dovrebbero **liquidare l'entità del danno non patrimoniale** in sede processuale sulla base di **parametri tabellari**, inseriti all'art. 84-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

### La liquidazione tabellare del danno

In particolare, sarebbero due le tabelle, A e B, precostituite da parte **dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano**, ed aggiornate nel 2013, che dovrebbero trovare applicazione sia rispetto al danno non patrimoniale derivante dalla **lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica**, sia a quello derivante dalla **perdita del rapporto di tipo familiare**.

In particolare, la tabella B ha modificato solo un aspetto della disciplina ancora vigente, quello relativo al

danno non patrimoniale per la morte del congiunto: infatti, si è proceduto ad inserire il riferimento alla **parte dell'unione civile** ed è stato sostituito all'evento "morte del congiunto" l'evento "perdita del rapporto di tipo familiare", in linea con l'equiparazione in tema di unioni civili e di fatto avvenuta con la c.d. Legge Cirinnà.

### **Libera valutazione del giudice: limite del 50%**

Gli indici inseriti nelle tabelle di liquidazione del danno forniranno così una base omogenea a tutti i giudici che si trovino dinanzi al dovere di liquidazione del danno non patrimoniale, ma non costituiscono un limite al **potere di valutazione del giudice** secondo il suo libero convincimento: infatti, il giudice stesso potrà aumentare l'ammontare della liquidazione **fino al 50% dei valori**, purché motivando la sua decisione.

L'enucleazione delle tabelle rappresenta lo snodo finale di un dibattito protrattosi per anni in dottrina e giurisprudenza. Molto ostico è stato, infatti, il rinvenimento di criteri di liquidazione univoci in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, come dimostrano due memorabili **empasse giurisprudenziali**.

Il primo è racchiuso nella sentenza delle **Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, n. 26972**, in cui la Corte ha affermato che il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di suddivisione in **sottocategorie variamente etichettate** come danno **biologico, morale, esistenziale**; trattandosi di un danno onnicomprensivo, infatti, il risarcimento non può declinarsi in diversi risarcimenti; piuttosto, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima.

Il secondo è testimoniato dalla sentenza **7 giugno 2011, n. 12408 della Cassazione**, in cui è rivendicata la necessità di disporre su tutto il **territorio nazionale** di un unico criterio di liquidazione, nonché di attingere ad un'unica fonte tabellare, onde evitare di incombere in trattamenti discriminatori e rimessi non solo alla discrezionalità del giudice ma anche a basi di partenza differenti.

### **Le modifiche cassate dalla Commissione**

La Commissione Giustizia, infatti, ha operato in linea con il suo enunciato **principio di omogeneità e univocità** del concetto di danno non patrimoniale: ha infatti bocciato tutte le modifiche proposte al testo contraddistinte dalla tendenza di "differenziare" in sottocategorie il danno non patrimoniale, tra le quali:

- la differenza tra lesione al **diritto alla salute** e lesione ad altri diritti;
- il risarcimento dell'80% del dato tabellare in caso di **danno tanatologico**;
- la diversificazione del risarcimento in caso di **menomazione** che abbia inciso su "su specifici aspetti dinamico-relazionali personali" della vittima;
- un risarcimento ad hoc in caso di danno da perdita del **rapporto parentale**.

<https://www.diritto.it/danno-non-patrimoniale-cosa-ha-bocciato-la-commissione-giustizia/>